

Serie Ordinaria n. 30 - Venerdì 26 luglio 2019

**D.g.r. 22 luglio 2019 - n. XI/1961  
Costituzione dell'osservatorio regionale degli habitat naturali  
e delle popolazioni faunistiche ai sensi dell'art. 9 della l.r.  
26/93. Abrogazione della d.g.r. 7222 del 8 maggio 2008**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 09/147/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in particolare all'art. 10, ove si prevede che gli stati membri incoraggino le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli stati membri ai quali si applica il trattato;
- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ove all'art. 18, si prevede che gli stati membri promuovano la ricerca e le attività scientifiche necessarie alla salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri al quale si applica il trattato ed ai fini della sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario;
- la legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ove all'art. 10 comma 11 si prevede che i criteri della programmazione faunistica e venatoria devono essere basati anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento;
- il d.p.r. n. 357 del 8 settembre 1997 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;
- la legge regionale n. 26 del 16 agosto 1993 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la legge regionale del 6 giugno 2019 n. 9 «Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019»;

Considerato che:

- l'art. 9 della legge regionale n. 26/93, prevede la costituzione, da parte della Giunta regionale, dell'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche con il compito di promuovere e di coordinare le ricerche per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica;
- con d.g.r. n. 7222 del 8 maggio 2008, è stato costituito l'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, i cui componenti non sono più in servizio presso la Direzione Generale Agricoltura;

Dato atto che l'attività di riorganizzazione dell'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche per il monitoraggio delle popolazioni di fauna selvatica della Lombardia è prevista dal P.R.S. della XI Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale XI/64 del 10 luglio 2018, nel Programma ECON.1602 «Caccia e pesca» e nel risultato atteso 81 «Regolazione della materia venatoria, tutela e gestione della fauna selvatica e riorganizzazione dell'Osservatorio Regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche»;

Ritenuto necessario, per consentire la più ampia partecipazione dei soggetti portatori di interessi, prevedere che possano farne parte sia soggetti interni che soggetti esterni all'amministrazione regionale, purché dotati di adeguate competenze e professionalità, al fine di costituire un tavolo di consultazione permanente in grado di garantire il necessario livello di competenza in materia faunistico-venatoria;

Dato atto che ai sensi dall'art. 9 comma 3 della l.r. 26/93 sono compiti prioritari dell'Osservatorio:

- mantenere sotto monitoraggio negli anni la struttura e la dinamica delle popolazioni di fauna selvatica;
- determinare gli indici di abbondanza delle specie;
- elaborare i dati del prelievo venatorio, pianificandolo sulla base dei principi di conservazione delle risorse anche ai fini dell'art. 19-bis, comma 3 della legge 157/1992 e dei provvedimenti di controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 41 della presente legge;

- valutare e verificare l'attuazione dei piani di recupero ambientale per la conservazione di specie in emergenza faunistica;
- esprimere pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o la ricostituzione degli habitat naturali;

Preso atto inoltre che il comma 7 dell'art. 9 della l.r. 26/93 prevede che, nella deliberazione costitutiva siano determinate la composizione, le responsabilità e le modalità di funzionamento dell'osservatorio;

Ritenuto pertanto che l'Osservatorio, con sede presso la UO Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi sia composto da:

- a) un dirigente regionale competente in materia faunistico-venatoria, o suo delegato che lo presiede;
- b) un dirigente regionale competente in materia ambientale, o suo delegato;
- c) un dirigente regionale competente in materia di sanità veterinaria, o suo delegato;
- d) un rappresentante scelto dall'Amministrazione regionale tra quelli indicati dalle associazioni venatorie, in possesso di competenze specifiche e professionalità riconosciute attraverso titoli ed esperienze acquisite;
- e) un rappresentante scelto dall'Amministrazione regionale tra quelli indicati dalle associazioni di protezione ambientale, in possesso di competenze specifiche e professionalità riconosciute attraverso titoli ed esperienze acquisite;
- f) un rappresentante scelto dall'Amministrazione regionale tra quelli indicati dalle associazioni agricole, in possesso di competenze specifiche e professionalità riconosciute attraverso titoli ed esperienze acquisite;
- g) un docente esperto in materia faunistico venatoria del mondo universitario lombardo;
- h) un esperto di ERSAF in materia faunistico-venatoria;

Richiamato l'articolo 9 comma 7 della l.r. 26/93 che, al secondo capoverso, prevede che per le figure esterne all'Amministrazione la partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, la cui spesa troverà copertura finanziaria sul capitolo 16.01.103.11646 nei limiti disponibili a bilancio 2019 e successivi;

Ritenuto inoltre che l'Osservatorio svolga le proprie funzioni con le seguenti modalità:

- si riunisca almeno una volta all'anno;
- per la trattazione di specifici argomenti di carattere tecnico possa invitare a partecipare al tavolo anche altri soggetti di cui all'art. 9 c. 5 della l.r. 26/93;
- sia coordinato dal Dirigente della UO Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie, o suo delegato;
- le funzioni di segreteria siano svolte da un funzionario della UO Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie;

Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente della UO Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie, la determinazione di specifiche modalità organizzative-gestionali;

Ritenuto altresì di disporre l'abrogazione della d.g.r. n. 7222 del 8 maggio 2008 in quanto l'Osservatorio non risulta più attuale in ordine alla composizione e alle funzioni e compiti che si intendono esercitare;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse:

1. di costituire l'Osservatorio regionale degli habitat e delle popolazioni faunistiche come tavolo di consultazione permanente, composto da soggetti interni ed esterni all'amministrazione regionale, con adeguate competenze e professionalità;

- 2. di stabilire che l'Osservatorio: abbia sede presso la UO Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie

della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

- sia composto da:
  - a) un dirigente regionale competente in materia faunistico-venatoria, o suo delegato che lo presiede;
  - b) un dirigente regionale competente in materia ambientale, o suo delegato;
  - c) un dirigente regionale competente in materia di sanità veterinaria, o suo delegato;
  - d) un rappresentante scelto dall'Amministrazione regionale tra quelli indicati dalle associazioni venatorie, in possesso di competenze specifiche e professionalità riconosciute attraverso titoli ed esperienze acquisite;
  - e) un rappresentante scelto dall'Amministrazione regionale tra quelli indicati dalle associazioni di protezione ambientale, in possesso di competenze specifiche e professionalità riconosciute attraverso titoli ed esperienze acquisite;
  - f) un rappresentante scelto dall'Amministrazione regionale tra quelli indicati dalle associazioni agricole, in possesso di competenze specifiche e professionalità riconosciute attraverso titoli ed esperienze acquisite;
  - g) un docente esperto in materia faunistico venatoria del mondo universitario lombardo;
  - h) un esperto di ERSAF in materia faunistico-venatoria.
- funzioni con le seguenti modalità:
  - si riunisca almeno una volta all'anno;
  - per la trattazione di specifici argomenti di carattere tecnico possono essere invitati al tavolo anche altri soggetti di cui all'art. 9 c. 5 della l.r. 26/93;
  - il coordinamento delle attività del tavolo viene affidato al Dirigente della UO Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie, o suo delegato;
  - le funzioni di segreteria siano svolte da un funzionario della UO Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie;

3. di stabilire che per le figure esterne all'Amministrazione la partecipazione allo stesso sia a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, la cui spesa troverà copertura finanziaria sul capitolo 16.01.103.11646 nei limiti disponibili a bilancio 2019 e successivi;

4. di richiamare i compiti prioritari dell'Osservatorio, che così come stabiliti dall'art. 9 comma 3 della l.r. 26/93, sono:

- mantenere sotto monitoraggio negli anni la struttura e la dinamica delle popolazioni di fauna selvatica;
- determinare gli indici di abbondanza delle specie;
- elaborare i dati del prelievo venatorio, pianificandolo sulla base dei principi di conservazione delle risorse anche ai fini dell'art. 19-bis, comma 3 della legge 157/1992 e dei provvedimenti di controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 41 della presente legge;
- valutare e verificare l'attuazione dei piani di recupero ambientale per la conservazione di specie in emergenza faunistica;
- esprimere pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o la ricostituzione degli habitat naturali;

5. di demandare al Dirigente della UO Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie, la definizione dei provvedimenti tecnici, necessari all'avvio e al funzionamento dell'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;

6. di abrogare la d.g.r.n. 7222 del 8 maggio 2008;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi